



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA"

I.P.S.I.A. - I.P.S.S. - I.P.S.A.S.R. - I.T.I. - I.T.A.

Tel. 0784 230880 – fax 0784 35081

<http://www.iisvoltanuoro.it>

e-mail: [nuis014007@istruzione.it](mailto:nuis014007@istruzione.it)

Via P. Mastino, 50 - 08100 NUORO (NU)

### **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

(ai sensi del D.P.R. 24.06.98 - N° 249 e D.P.R. 235 del 21.11.2007)

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 10/03/2015

#### **A) PREMESSA**

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24.06.98 - N° 249 e D.P.R. 235 del 21.11.2007) attribuisce alla scuola il compito di promuovere e favorire l'acquisizione della consapevolezza dei diritti e dei doveri che derivano agli studenti dall'appartenenza e dalla partecipazione alla vita della comunità scolastica, sostenendo e promuovendolo sviluppo libero, armonico ed equilibrato della personalità, della responsabilità e dell'autonomia delle studentesse e degli studenti, quale che sia la loro età e condizione e nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale, etnica e linguistica.

In tale contesto la sanzione disciplinare rappresenta un intervento eccezionale, la cui efficacia presuppone una preventiva e chiara impostazione del rapporto educativo.

Essa è sempre temporanea e ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno tenendo conto della situazione personale dello studente, al quale può essere offerta la possibilità di convertirla in favore della comunità scolastica.

Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire negativamente sulla valutazione del profitto scolastico, ma incide sulla valutazione del comportamento.

Le norme del Regolamento Disciplinare si ispirano ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della sanzione; servono a garantire il massimo rispetto reciproco, la cura per l'ambiente di studio e di lavoro, la serenità necessaria alle attività didattiche. Solo a queste condizioni la scuola può assolvere al compito di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale che ci accomuna e di verificarlo e riscoprirlo con esse.

#### **DIRITTI DEGLI STUDENTI (Art. 2 DPR 249/88)**

Gli studenti hanno diritto a:

1. Formazione culturale e professionale qualificata
2. Tutela della riservatezza
3. Informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola
4. Partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola
5. Valutazione trasparente e tempestiva
6. Espressione della propria opinione mediante consultazione
7. Libertà di apprendimento anche oltre i consueti percorsi formativi
8. Scelta tra le attività integrative e facoltative offerte dalla scuola
9. Rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono

10. Ambiente favorevole alla crescita integrale della persona
11. Servizio educativo e didattico di qualità
12. Offerte formative aggiuntive e integrative
13. Sostegno alle iniziative liberamente assunte dagli studenti
14. Iniziative per il recupero, per quanto economicamente sostenibili
15. Salubrità e sicurezza degli ambienti
16. Disponibilità di adeguata strumentazione tecnologica
17. Servizi per la promozione della salute e per l'assistenza psicologica
18. Diritto di riunione e di assemblea e di associazione
19. Svolgere iniziative all'interno della scuola, non contrastanti con l'attività didattica
20. Utilizzazione dei locali in ore pomeridiane concordate
21. Possibilità di autogiustificare le assenze (per gli alunni maggiorenni).
22. Possibilità di riunirsi in Assemblea di Istituto, secondo le regole e le procedure indicate nel Regolamento specifico approvato dal Consiglio di Istituto in data 17/12/2014 e pubblicato all'Albo Pretorio del sito web della scuola.

Le disposizioni riguardanti gli **ingressi in ritardo**, la **giustificazione delle assenze** e le **uscite anticipate** sono individuate nel **Regolamento di Istituto, art. 16**.

#### **DOVERI DEGLI STUDENTI** (Art. 3 DPR 249/98)

Gli Studenti hanno il dovere di assicurare:

1. Frequenza regolare
2. Assiduità negli impegni di studio
3. Rispetto, anche formale, verso il personale della scuola
4. Comportamento corretto
5. Rispetto del regolamento interno
6. Rispetto delle norme di sicurezza
7. Utilizzo corretto delle attrezzature, dei macchinari e dei sussidi didattici
8. Collaborazione per rendere accogliente l'ambiente scolastico
9. Cura dell'ambiente scolastico

### **B) COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI**

#### **Art. 1 - premessa**

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici, come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e quelli qui di seguito declinati in un elenco delle infrazioni indicativo ma non esaustivo, in quanto si possono verificare altri fatti incresciosi oggetto di ulteriori provvedimenti disciplinari.

#### **Art. 2 - (Principali criteri in materia di applicazione delle sanzioni)**

2.1) Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2.2) Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.

2.3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione d'opinioni correttamente manifestate e non lesive della personalità altrui.

2.4) La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.

2.5) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

2.6) La volontarietà - intesa come dolo - del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza

che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

2.7) Nel caso si verificano comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri come in precedenza definiti, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.

2.8) Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. La sanzione influisce sulla valutazione del comportamento.

2.9) Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente; alla studentessa e allo studente, compatibilmente con la possibilità di assicurarne l'affiancamento con idoneo personale scolastico, può essere offerta l'opzione di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica secondo i seguenti criteri:

a) per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare e agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del progetto di istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali a titolo esemplificativo:

- attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola;
- attività di giardinaggio nelle aree di pertinenza della scuola;
- attività di pulizia delle attrezzature didattiche della scuola.

b) ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con due giorni di attività a favore della comunità scolastica, con un massimo di due ore giornaliere di attività.

c) salvo il caso di recidiva, l'allontanamento dalle lezioni può prevedere l'obbligo della frequenza.

2.10) La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

2.11) Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nell'anno scolastico in corso. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

2.12) L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati né la denuncia del fatto all'autorità competente qualora il medesimo costituisca un illecito. Allo stesso modo, la rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

2.13) In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente della scuola provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.

### **Art. 3 - Sanzioni per le mancanze disciplinari**

3.1) Sono individuate come sanzioni disciplinari ai fini del presente regolamento e in applicazione del comma 1 dell'art. 4 - D.P.R. 24.06.1998 n. 249:

a) il **richiamo verbale o scritto**, da annotare - se di tipo scritto - sul registro di classe irrogato dall'insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;

b) l'**ammonizione**, da annotare sul registro di classe irrogata dal docente o dal coordinatore di classe o, in funzione della gravità del fatto, dal Dirigente scolastico o dal suo Collaboratore, a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;

c) la **censura**, trascritta sul fascicolo personale dello studente, irrogata dal Consiglio di Classe o, in funzione della gravità del fatto, dal Dirigente scolastico o dal suo Collaboratore, a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione

disciplinare, da annotare per memoria sul registro di classe. **Sostituisce la “sospensione con obbligo di frequenza”.**

d) l'individuazione di un **obbligo** per lo studente di **prestare attività** a favore della comunità scolastica, nell'ambito dell'ordinaria frequenza scolastica da giorni 1 a giorni 6, irrogata dal Dirigente scolastico o dal suo Collaboratore, con annotazione sul fascicolo personale anche dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività o dell'eventuale rifiuto a prestarla. Detto obbligo è comunque vincolato alla possibilità di affiancare lo studente con idoneo personale scolastico;

e) la **sospensione della frequenza** delle attività didattiche per un periodo non superiore a cinque giorni, deliberata dal Consiglio di Classe, trascritta sul fascicolo personale dello studente;

f) la **sospensione della frequenza** delle attività didattiche per un periodo maggiore di cinque e non superiore a quindici giorni, deliberata dal Consiglio di Classe, trascritta sul fascicolo personale dello studente;

g) la **sospensione della frequenza** delle attività didattiche per un periodo maggiore di quindici giorni, deliberata dal Consiglio di Istituto e trascritta sul fascicolo personale dello studente.

3.2) Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

Descrizione infrazione	Sanzione	Sanzione per reiterazione	Organo competente
1. Mancato rispetto degli impegni scolastici (disattenzione nelle lezioni, mancato svolgimento di compiti, indisponibilità del materiale necessario, ...)	Richiamo verbale o scritto da parte del docente (1)	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori	Docente
2. Mancato svolgimento di attività didattiche programmate	Richiamo scritto	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori	Docente
3. Comportamento scorretto durante prove di valutazione (copiatura, suggerimenti,...)	Richiamo scritto e/o penalizzazione nella valutazione. Convocazione dei genitori	Ammonizione scritta da parte del docente e penalizzazione nella valutazione. Convocazione dei genitori	Docente
4. Mancata trasmissione di comunicazioni dalla scuola alla famiglia	Richiamo scritto Convocazione dei genitori	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori	Coordinatore di classe
5. Mancata consegna di documentazione amministrativa alla scuola	Richiamo scritto in assenza di regolarizzazione entro l'inizio delle lezioni del giorno scolastico successivo. Convocazione dei genitori	Ammonizione scritta in caso di ulteriore assenza di regolarizzazione entro l'inizio delle lezioni del secondo giorno scolastico successivo. Convocazione dei genitori	Dirigente Scolastico
6. Ritardi e assenze non giustificate nei tempi e nei modi previsti	Come specificato nell'art. 16 del regolamento di Istituto		
7. Assenze collettive non giustificate da manifestazioni indette da soggetti pubblici riconosciuti dalle norme	Ammonizione scritta. Convocazione dei genitori	Censura scritta. Convocazione dei genitori	Dirigente Scolastico o Collaboratore del Dirigente
8. Assenze reiterate prive di adeguata giustificazione o in coincidenza di verifiche programmate	Come specificato nell'art. 16 del regolamento di Istituto		

<b>9.</b> Allontanamento non autorizzato dal luogo di svolgimento delle attività didattiche, anche nel cambio dell'ora tra docenti	Richiamo scritto Convocazione dei genitori	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori	Docente
<b>10.</b> Contraffazione di voti, di giustificazioni, di comunicazioni tra scuola e famiglia, danneggiamento, falsificazione, sottrazione o distruzione di documenti	Ammonizione scritta e convocazione dei genitori o, in funzione della gravità del fatto, sospensione dalle attività didattiche da uno a cinque giorni	Censura scritta e convocazione dei genitori o, in funzione della gravità del fatto, sospensione dalle attività didattiche da sei a dieci giorni.	Docente o, in funzione della gravità del fatto, Consiglio di Classe
<b>11.</b> Allontanamento non autorizzato dall'Istituto	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori	Censura scritta Convocazione dei genitori Sospensione della frequenza delle attività didattiche da 1 a 2 giorni	Docente o, in funzione della gravità del fatto, Consiglio di classe
<b>12.</b> Permanenza non autorizzata nei locali della scuola oltre gli orari stabiliti	Ammonizione scritta	Censura scritta Sospensione della frequenza delle attività didattiche da 1 a 2 giorni	Docente o, in funzione della gravità del fatto, Consiglio di classe
<b>13.</b> Violazione del divieto di assunzione in classe di sostanze alimentari	Richiamo scritto	Ammonizione scritta	Docente
<b>14.</b> Violazione del divieto di uso di apparecchiature elettroniche in tempi e spazi non consentiti	Richiamo scritto e ritiro dell'apparecchiatura elettronica con riconsegna all'alunno al termine delle lezioni	Ammonizione scritta e ritiro dell'apparecchiatura elettronica con riconsegna all'alunno al termine delle lezioni Convocazione dei genitori	Docente o Coordinatore di classe
<b>15.</b> Violazione del divieto di introduzione di altri materiali e oggetti non consentiti	Richiamo scritto e ritiro degli oggetti con riconsegna all'alunno al termine delle lezioni	Ammonizione scritta e ritiro degli oggetti con riconsegna all'alunno al termine delle lezioni Convocazione dei genitori	Docente o Coordinatore di classe
<b>16.</b> Disturbo delle attività scolastiche	Richiamo verbale	Richiamo scritto o ammonizione scritta, in funzione della gravità del fatto	Docente
<b>17.</b> Ricorso a turpiloquio, linguaggio volgare o blasfemo, espressioni irrispettose	Richiamo scritto	Ammonizione scritta	Docente
<b>18.</b> Espressioni lesive dell'altrui personalità, nome, immagine, onore, reputazione, identità, razza, sesso, religione.	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da 1 a 2 giorni	Censura scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da 5 a 10 giorni	Consiglio di classe
<b>19.</b> Molestie nei confronti di altri, anche di carattere sessuale	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da 1 a 5 giorni	Censura scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da 5 a 10 giorni	Consiglio di classe
<b>20.</b> Violazione del divieto di fumo in tempi e spazi non consentiti	Censura scritta Multa da €. 27,50 a €. 275,00.	Censura scritta Multa da €. 27,50 a €. 275,00.	Consiglio di classe

	Convocazione dei genitori Sospensione della frequenza delle attività didattiche da uno a tre giorni	Convocazione dei genitori Sospensione della frequenza delle attività didattiche da tre a cinque giorni	
<b>21.</b> Violazione del divieto di introduzione e di uso di bevande alcoliche	Censura scritta Convocazione dei genitori Sospensione della frequenza delle attività didattiche da uno a tre giorni	Censura scritta Convocazione dei genitori Sospensione della frequenza delle attività didattiche da tre a cinque giorni	Consiglio di classe
<b>22.</b> Violazione del divieto di introduzione e di uso di sostanze non lecite	Censura scritta Convocazione dei genitori Sospensione della frequenza delle attività didattiche da uno a tre giorni	Censura scritta Convocazione dei genitori Sospensione della frequenza delle attività didattiche da tre a cinque giorni	Consiglio di classe
<b>23.</b> Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza, propria e altrui, anche dettate dai regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale	Richiamo scritto Convocazione dei genitori	Ammonizione scritta Sospensione della frequenza delle attività didattiche da uno a tre giorni	Docente o, in funzione della gravità del fatto e nel caso di sospensione, Consiglio di classe
<b>24.</b> Lesioni causate da negligenza, imprudenza o inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da uno a tre giorni	Censura scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da tre a cinque giorni	Consiglio di classe
<b>25.</b> Comportamenti lesivi dell'integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall'ambito strettamente scolastico	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da uno a dieci giorni	Censura scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da dieci giorni fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di classe (fino a 15 giorni di sospensione dalla frequenza); Consiglio d'Istituto (oltre i 15 giorni di sospensione dalla frequenza).
<b>26.</b> Comportamento lesivo della privacy delle persone. Diffusione e/o comunicazione di dati personali e di immagini di altre persone senza prima averne informato adeguatamente le persone coinvolte e averne avuto esplicito consenso	Censura scritta In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da cinque a dieci giorni	Censura scritta In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da dieci giorni fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di classe (fino a 15 giorni di sospensione dalla frequenza); Consiglio d'Istituto (oltre i 15 giorni di sospensione dalla frequenza).
<b>27.</b> Comportamento scorretto e/o offensivo e/o intimidatorio nei confronti dei compagni, di personale della scuola o di estranei	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da uno a quindici giorni	Censura scritta. Convocazione dei genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da quindici giorni fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di classe (fino a 15 giorni di sospensione dalla frequenza); Consiglio d'Istituto (oltre i 15 giorni di sospensione dalla frequenza).
<b>28.</b> Ricorso alle vie di fatto nei confronti dei compagni, di	Ammonizione scritta Convocazione dei	Censura scritta. Convocazione dei genitori.	Consiglio di classe

personale della scuola o di estranei	genitori. In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da uno a tre giorni	In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da tre a cinque giorni	
<b>29.</b> Sottrazione indebita di beni	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori e risarcimento. In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da uno a tre giorni	Censura scritta. Convocazione dei genitori e risarcimento In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da tre a cinque giorni	Consiglio di classe
<b>30.</b> Incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni della scuola ed esterni.	Richiamo scritto Convocazione dei genitori e riparazione del danno o risarcimento monetario <b>(2)</b>	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori e riparazione del danno o risarcimento monetario <b>(2)</b>	Docente o, in funzione della gravità del fatto, Consiglio di classe
<b>31.</b> Danneggiamenti e/o atti vandalici nei confronti di beni della scuola, del personale, degli studenti o di persone e strutture esterne.	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori e riparazione del danno o risarcimento monetario <b>(2)</b> In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da tre a cinque giorni	Censura scritta, convocazione dei genitori e riparazione del danno o risarcimento monetario <b>(2)</b> In funzione della gravità del fatto, sospensione della frequenza delle attività didattiche da cinque a dieci giorni	Consiglio di classe per somme fino a €. 100,00; il Consiglio d'Istituto per somme superiori a €. 100,00.
<b>(1)</b> Per docente si intende il docente che ha rilevato l'infrazione.			
<b>(2)</b> In caso di danneggiamento a mobili, suppellettili, infrastrutture, ecc., allo studente vengono addebitate le spese di riparazione, sostituzione o ripristino. Le spese relative a danni per i quali non sono stati individuati i responsabili vengono ripartite fra tutti gli studenti, come indicato nel Patto di Corresponsabilità Educativa.			

3.3) Il versamento di un contributo in denaro proporzionato alla gravità del danno causato é determinato dall'Ufficio Tecnico. La somma è versata nel bilancio della scuola e destinata esclusivamente al finanziamento di attività integrative per gli studenti.

3.4) Fermo restando il contributo di cui al comma precedente, l'organo competente deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.

3.5) L'organo competente può deliberare di escludere l'alunno, incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore ai tre giorni, dalla partecipazione per tutta la restante durata dell'anno scolastico alle visite d'istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dall'organo stesso. Durante il periodo previsto per le visite o le attività, lo studente frequenterà le lezioni in altre classi dello stesso livello.

3.6) Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.

3.7) Il Consiglio di classe, in caso d'infrazioni che comportano l'allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni garantirà, per quanto possibile, che lo studente sia informato sull'attività didattica in svolgimento durante la sospensione della frequenza.

3.8) Di ogni sanzione superiore al richiamo scritto può essere data comunicazione scritta alla famiglia.

#### **Art. 4 - Organi Competenti**

Sono organi competenti a prendere provvedimenti disciplinari:

- il Docente;
- il Docente Coordinatore della classe;
- il docente Collaboratore del Dirigente Scolastico;
- il Dirigente scolastico;
- il Consiglio d'Istituto.

#### **Art. 5 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari)**

5.1) Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

- o convocazione della studentessa o dello studente autore del comportamento sanzionato, la/il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo/a stesso/a;
- o contestazione dell'addebito ed invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni;
- o salvo volontà contraria della studentessa o dello studente, esposizione delle sue ragioni con eventuale verifica istruttoria sulle stesse;
- o deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto;
- o nel caso di irrogazione della sanzione, comunicazione verbale immediata della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata; preavviso di comunicazione scritta;
- o acquisizione diretta e immediata dell'intenzione dei genitori e dello studente (se maggiorenne) di ricorrere o meno all'Organo di Garanzia, disciplinato dall'art. 6 del presente regolamento.
- o nel caso in cui i genitori e lo studente (se maggiorenne) comunicano, contestualmente alla irrogazione della sanzione, di rinunciare a ricorrere all'Organo di Garanzia, la sanzione diventa esecutiva secondo la calendarizzazione disposta dall'organo deliberante competente.

5.2) Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolora, lo studente interessato.

5.3) Per esaminare i casi di comportamenti sanzionabili, il Consiglio di Classe e il Consiglio d'Istituto sono convocati nella loro composizione perfetta, con i rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti.

5.4) Le riunioni degli organi competenti sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, gli aventi diritto al voto per le elezioni del Consiglio di classe. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.

#### **Art. 6 - Organo di garanzia**

6.1) Il Consiglio d'Istituto nomina un Organo di garanzia composto da un insegnante, uno studente, un genitore, un membro del personale A.T.A. scelti al suo interno, e presieduto dal Dirigente Scolastico. Il presidente ha diritto di voto. Il Consiglio di Istituto ha deliberato in data 25/09/2014 la seguente composizione:

- Sistu Franco – Docente;
- Piu Marina – Personale A.T.A.;
- Pina Palimodde – Studente;
- Andrea Spigga – Genitore

Il Dirigente Scolastico è componente di diritto.

6.2) L'Organo di garanzia, che dura in carica fino a tre anni, delibera il proprio regolamento. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da un membro dell'Organo stesso, nominato dal Presidente.

6.3) All'Organo di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le sanzioni disciplinari. I ricorsi debbono essere inviati al consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione scritta della sanzione. Qualora,



a fronte di comunicazione dell'intenzione di ricorrere all'Organo di Garanzia, sia trascorso tale termine senza che venga presentato alcun ricorso, la sanzione diventa esecutiva.

Nel caso di ricevimento del ricorso, l'Organo di garanzia delibera entro i successivi dieci giorni.

6.4) L'Organo di garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998, n° 249 e s. m. e i., recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

6.5) Le riunioni dell'Organo di garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni al Consiglio di classe dell'alunno interessato. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

6.6) Contro le decisioni degli organi competenti, che prevedono l'allontanamento definitivo dalla scuola, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

6.7) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, sono inflitte dalla Commissione di esame applicando il presente regolamento.

#### **Art. 7 - Procedure**

Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

#### **Art. 8 - Norma finale**

8.1) Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Il Regolamento di Disciplina costituisce un allegato del Piano per l'Offerta Formativa.

8.2) Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del collegio dei docenti.

8.3) Dei contenuti del presente regolamento gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.

8.4) Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e s. m. e i., pubblicato sul sito web dell'Istituto.

#### **Art. 9 - Pubblicazione**

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio sul sito web dell'Istituto.